

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

675° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 APRILE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	9
6 ^a - Finanze e tesoro	»	21

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 1991

342^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

*La seduta inizia alle ore 16,35.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il presidente ELIA dà notizia di una circolare del Presidente del Senato, nella quale, tra gli altri temi trattati, si fornisce un'interpretazione delle norme riguardanti il *dies a quo* per il computo dei termini ai fini della espressione del parere obbligatorio della 1^a Commissione permanente. Sulla base delle previsioni contenute negli articoli 39 e 40 del Regolamento del Senato, il Presidente Spadolini fa osservare che detto termine decorre, in linea di massima, dal momento dell'assegnazione del disegno di legge. Tenuto però conto del carattere obbligatorio (e, nei casi di sede deliberante e redigente, anche vincolante) del parere della 1^a Commissione e del gran numero dei pareri che ad essa vengono richiesti, in tale circolare si sottolinea la necessità, nelle more di una opportuna integrazione del Regolamento, che le Commissioni di merito facciano esplicita richiesta del parere anche alla Commissione affari costituzionali (oltre che alla Commissione bilancio), in relazione alla data di effettivo inizio della discussione dinanzi alla Commissione di merito, e che non procedano alla votazione finale prima che sia decorso il termine previsto per l'emanazione di tali pareri. Il presidente Elia esprime pertanto vivo compiacimento per questa direttiva del Presidente del Senato, che consente nella sostanza l'applicazione, anche all'attività consultiva della Commissione affari costituzionali, della normativa regolante l'analogia funzione svolta dalla 5^a Commissione permanente.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare (2752), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione)

Il senatore GUZZETTI illustra preliminarmente i contenuti del decreto-legge in conversione, che fornisce l'interpretazione autentica

degli articoli 297, comma 4, 303, comma 4 e 304 commi 2 e 4 del codice di procedura penale e detta interventi ritenuti irrinunciabili in rapporto alle carenze ed ai ritardi della giustizia italiana, evidenziatisi anche per effetto dell'applicazione del nuovo codice, tanto più in relazione ad una serie di processi relativi a reati di particolare gravità. L'episodio che ha originato la presentazione del decreto-legge n. 60 è stato costituito da una pronuncia della Corte di cassazione, che, fornendo una particolare interpretazione dei citati articoli del codice di procedura penale, ha determinato, quale effetto concreto, la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di soggetti, già condannati in primo e secondo grado all'ergastolo, o a pene di particolare afflittività, e persino di rei confessi di reati di particolare efferatezza. Da ciò la necessità del provvedimento d'urgenza, che, oltre a fornire l'interpretazione autentica di tali articoli, relativi all'esercizio della custodia cautelare, introduce modifiche delle stesse modalità di definizione della custodia, ampliandole rispetto alle norme in vigore.

Le pesanti critiche al provvedimento, formulate da più parti - prosegue il relatore - attengono alla sua stessa costituzionalità. Si è infatti argomentato che esso, attraverso la retroattività della interpretazione delle citate norme del codice di procedura penale, sarebbe in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge penale. Esso costituirebbe altresì una illegittima interferenza del potere politico nella funzione giurisdizionale, incidendo sulla prerogativa propria del giudice di applicare la legge al caso concreto, in violazione del disposto dell'articolo 101 della Costituzione. In terzo luogo, il provvedimento risulterebbe lesivo dei generali requisiti di generalità ed astrattezza che dovrebbero caratterizzare la legge. Indubbiamente - rileva il senatore Guzzetti - il provvedimento in conversione attiene ad una materia delicata, quale è quella dei principi costituzionali, concernenti la garanzia dei diritti del cittadino. Esso è stato peraltro adottato in una condizione di emergenza e ciò solo consente a suo avviso di superare alcune perplessità di fondo e di operare una valutazione equilibrata tra i contrapposti valori in campo. Sicuramente - prosegue il senatore Guzzetti - il comma 3 dell'articolo 1 dell'originario testo del decreto-legge in esame, che aveva efficacia retroattiva riferita specificamente a determinati soggetti, non era immune da censure di costituzionalità, ed opportunamente, pertanto, la Camera dei deputati ne ha deliberato la soppressione. Tale soppressione consente pertanto di ritenere non più condivisibili le censure relative alla violazione del principio di irretroattività, tanto più che tale principio non troverebbe applicazione, secondo una giurisprudenza consolidata, alle norme di diritto processuale. Per gli stessi motivi, ad avviso del relatore possono essere superate le perplessità in ordine alla mancanza di generalità ed astrattezza delle norme in esame. Anche una diversa distribuzione dei procedimenti tra le Sezioni penali della Corte di cassazione - sottolinea il relatore - non avrebbe probabilmente dato luogo agli esiti oggi lamentati. Per questioni di particolare rilevanza, sarebbe altresì a suo avviso opportuno rimettere la pronuncia alle Sezioni Unite.

Quanto agli aspetti concernenti la disciplina della custodia cautelare, il senatore Guzzetti conclude ricordando che la normativa

contenuta nel provvedimento sostanzialmente riproduce quella propria di iniziative legislative in tema di durata della custodia, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e segnatamente nell'A.C. n. 5316. Per questi motivi e con queste osservazioni, il senatore Guzzetti raccomanda alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore VETERE, richiamata la breve discussione già intervenuta nella seduta di ieri nel corso dell'esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge, dichiara di convenire con le considerazioni svolte dal relatore. Le critiche riferite dallo stesso senatore Guzzetti non sono di poco momento ed il parere favorevole, che anch'egli raccomanda alla Commissione di esprimere, non esime dalla necessità di censurare i ritardi che frequentemente intervengono nell'amministrazione della giustizia, sia penale che civile, nè impedisce di denunciare le responsabilità in tale campo del Governo, il quale poteva forse fare uso delle competenze legislative delegate che ancora gli spettano nella materia del processo penale, nè porta a trascurare che per questioni di tale rilevanza sarebbe stato opportuno rimettere la pronuncia alle Sezioni Unite della Cassazione. Essendo egli anche membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ricorda che in quest'organo è intervenuto prontamente un dibattito, a cui ha partecipato anche il ministro Martelli, dopo la pubblicazione della sentenza della prima sezione. A suo avviso occorre rivedere anche la presunzione di non colpevolezza, principio irrinunciabile della Costituzione, ma che deve essere applicato in maniera diversa per la fase precedente al giudizio rispetto al trattamento che invece occorre accordare all'imputato quando una decisione giudiziaria, sia pure di primo grado, sia già intervenuta. L'emendamento soppressivo, approvato all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge su proposta della sua parte politica, ha consentito al Gruppo comunista-PDS della Camera dei deputati di esprimere un voto favorevole sul disegno di legge, valutazione che sarà confermata anche dal Gruppo comunista-PDS del Senato.

Il senatore GUIZZI, condividendo anch'egli le osservazioni del relatore, il quale dopo numerose perplessità ha tuttavia concluso raccomandando di esprimere un parere favorevole, ricorda che alcuni degli imputati del procedimento giudiziario cui si fa riferimento erano stati posti in libertà ben prima della pronuncia della Cassazione. Osservato poi che al momento su questa materia è indubbiamente competente la prima Sezione della Cassazione penale, egli stigmatizza l'eccessiva personalizzazione dell'attività giudicante di questo organo, di cui fanno parte numerosi magistrati e che viene presieduta da vari presidenti. Il legislatore, in realtà, in questi anni ha troppo spesso adottato orientamenti ispirati a principi contraddittori, volta a volta lassisti o restrittivi; l'Italia di conseguenza è stata ripetutamente condannata da organi giudiziari sovranazionali per la colpevole durata dei processi giudiziari. Le vicende giudiziarie nel nostro paese si presentano talvolta estremamente complesse: è fatale che i c.d.

maxiprocessi diventino non gestibili anche da parte di un *pool* di magistrati, quando gli imputati sono decine e gli atti processuali occupano milioni di pagine. Il nuovo processo penale si ispira a indirizzi ben diversi, ma intanto il Governo si è trovato nella necessità indifferibile di affrontare l'emergenza. Precisa poi che non c'è violazione costituzionale nell'applicare retroattivamente, in via di interpretazione autentica, la legge processuale e così pure va riconosciuto che per questa materia non era possibile fare ricorso al potere legislativo delegato, affidato a suo tempo dal Parlamento al Governo.

Secondo la senatrice TOSSI BRUTTI il decreto-legge appare al limite della costituzionalità. I rappresentanti della Camera penale di Roma, che ieri hanno conferito con alcuni componenti della Commissione, hanno mosso critiche vibrante e non è sufficiente, a giustificazione del provvedimento, richiamarsi all'emergenza. Condividendo le perplessità del relatore, si augura tuttavia che l'occasione sia propizia per riflettere sui limiti, non superabili, dell'intervento legislativo in questa materia, quando soprattutto attuato con provvedimenti d'urgenza, per non correre il rischio che, procedendo ulteriormente, non ci sia più riparo all'imperversare del decreto-legge. Certamente la soppressione, all'articolo 1, del comma 3 ha reso più accettabile la nuova disciplina; la norma soppressa, collocata nel disegno di legge di conversione, assume un diverso significato, rivolto a regolare gli effetti del provvedimento d'urgenza. Riguardo poi alle modifiche introdotte al nuovo codice di procedura penale agli articoli 2 e 3, sottolinea invece l'inadeguatezza dello strumento impiegato, dal momento che il codice stesso prevede apposite procedure di revisione. Sarebbe stato preferibile infatti già alla Camera dei deputati esaminare la possibilità di sopprimere queste disposizioni, facendone oggetto di un separato progetto di legge ordinaria. È a suo avviso insostenibile che il legislatore adotti indirizzi divergenti in fasi temporali successive, nè ci si può rassegnare a continue modifiche al nuovo codice di rito. Occorre procedere all'integrale applicazione di esso mediante i necessari provvedimenti di supporto da tempo all'attenzione, a cominciare dall'entrata in funzione dei giudici di pace. Il rischio che la giustizia italiana sta correndo è di incappare in una sconfitta storica. Conclude raccomandando che nel parere della Commissione si faccia espressa menzione dei limiti, che occorre non superare, da imporre agli interventi legislativi, soprattutto mediante decreto-legge, a modifica del nuovo codice di procedura penale.

Il senatore PONTONE si rende conto degli aspetti fortemente problematici che solleva, sotto un profilo di costituzionalità, il decreto-legge. L'emergenza non può giustificare tutto, ma non bisogna comunque polemizzare nei confronti della prima Sezione penale della Cassazione, nè in particolare nei riguardi del suo presidente. La giustizia attraversa una crisi profonda, mancano i necessari apprestamenti e va denunciato un forte lassismo da parte dei magistrati, soprattutto nella concessione dei benefici ai condannati, come recenti episodi accaduti a Napoli testimoniano. Il legislatore deve abbandonare l'alternarsi di indirizzi contrastanti ed occorre rivedere alcuni principi fondamentali

del nuovo codice di procedura penale, spesso criticato anche da autorevoli settori della magistratura. Egli anzi si propone di presentare al Senato un disegno di legge di ripristino del vecchio codice di rito, modificato in alcuni aspetti, finchè non si determineranno le condizioni idonee per l'applicazione del codice recentemente entrato in vigore.

Il presidente ELIA assicura che il parere della Commissione darà conto degli appunti critici emersi nel corso del dibattito. Non dovrebbe essere tuttavia dubbia l'efficacia retroattiva di una norma legislativa di interpretazione autentica in materia processuale; va però ricordato che prima della pronuncia della Cassazione vi era unanimità di giudizi circa la disciplina applicabile, per cui alcuni commentatori avrebbero suggerito l'opportunità di sollevare un conflitto di attribuzione tra i poteri legislativo e giudiziario, ammesso che vi fosse stato il tempo, dal momento che quella sentenza ha creato sostanzialmente una nuova normativa. In ogni caso l'episodio dovrebbe indurre il legislatore a riconsiderare alcuni aspetti del funzionamento della giustizia, a cominciare dall'elevato numero di provvedimenti di scarcerazione che talora si osservano.

La Commissione quindi, all'unanimità, dà mandato al relatore Guzzetti di redigere un parere favorevole per la Commissione giustizia, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GALEOTTI sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 588, che dispone provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.

Il senatore GUZZETTI, relatore su questo disegno di legge, ricorda che nel corso della seduta del 17 luglio 1990, il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan aveva evidenziato che la soluzione proposta viene ad incidere sulla normativa, complessa e delicata, in tema di pensioni di guerra, non contiene una adeguata quantificazione degli oneri e si basa su una copertura finanziaria che si riferisce a periodi di tempo ormai trascorsi, e va pertanto aggiornata. Per questi motivi il Governo aveva espresso avviso contrario alle indicazioni contenute nel provvedimento, dichiarandosi comunque disponibile a ricercare ulteriori possibilità, che non introducessero modifiche all'ordinamento pensionistico. Egli fa pertanto presente la necessità di acquisire dal Governo gli opportuni suggerimenti che consentano di superare le perplessità precedentemente manifestate.

Il senatore VETERE ricorda a sua volta che la Commissione ha già iniziato l'esame dei provvedimenti riguardanti la riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali (A.S. 2630 e connessi). Chiede pertanto di sapere se, atteso che la corrispondente Commissione della Camera dei deputati sta esaminando un disegno di legge avente oggetto identico, non sia opportuno che il Presidente del Senato ne informi il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese,

secondo quanto prescritto dall'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato.

Il senatore POSTAL, relatore alla Commissione sui provvedimenti ricordati dal senatore Vetere, fa presente che l'esame di essi presso la Commissione affari costituzionali della Camera si trova in fase assai più avanzata e che il Governo ha infine espresso avviso favorevole al trasferimento di tali iniziative legislative per l'esame in sede deliberante, per cui non appare giustificato, al momento, procedere nei lavori del comitato ristretto appositamente costituito.

Il senatore MURMURA fa presente di aver già segnalato l'opportunità che la Commissione riprenda l'esame dei disegni di legge riguardanti la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (A.S. 41 e connessi), precedentemente accantonati a causa di un parere contrario della Commissione bilancio e per i quali, secondo quanto emerso da recenti contatti con l'ENPAS, sarebbe stata invece individuata la necessaria copertura finanziaria.

Si associa a questa raccomandazione il senatore PONTONE.

Il senatore VETERE sottolinea l'opportunità di inserire quanto prima all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge n. 2711 e 2713, approvati dalla Camera dei deputati, che recano, rispettivamente, norme per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali e modifiche ai procedimenti elettorali.

Il presidente ELIA, dopo aver anch'egli sottolineato l'esigenza di esaminare le iniziative legislative riguardanti la condizione dell'anziano, che fanno seguito agli approfondimenti condotti dalla apposita Commissione di inchiesta del Senato, assicura che i disegni di legge segnalati verranno posti al più presto all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 1991

212^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
COVI**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare (2752), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il Presidente COVI dà notizia dell'avvenuta emissione, da parte della Commissione Affari Costituzionali del prescritto parere sui presupposti costituzionali, favorevole all'unanimità.

Il senatore ACONE riferisce sul provvedimento in titolo prendendo a spunto il disegno di legge n. 5316 presentato nel dicembre 1990 dinanzi all'altro ramo del Parlamento dall'allora Ministro Vassalli ed avente ad oggetto modifiche al codice di procedura penale in tema di durata della custodia cautelare. Il decreto legge in esame s'inserisce nel contesto giuridico dell'allarme sociale legato alle note scarcerazioni scaturite da una sentenza della prima sezione penale della Cassazione, che ha disposto l'annullamento senza rinvio di provvedimenti giurisdizionali.

Il testo del decreto da convertire chiarisce, all'articolo 1, come l'articolo 297, comma 4 del codice debba essere inteso nel senso che nel computo dei termini della custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza.

Allo stesso articolo, la Camera dei deputati ha disposto la soppressione del comma 3, in virtù del quale la custodia cautelare è stata immediatamente ripristinata nel caso in cui l'imputato fosse stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato su una interpretazione della vigente normativa difforme da quella di cui all'articolo 1 del decreto. Al contempo ha però introdotto un articolo aggiuntivo al

disegno di legge di conversione con il quale si stabilisce che la custodia cautelare, ripristinata ai sensi della norma soppressa in sede di conversione, venga mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 del decreto modifica l'articolo 278 del codice (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure): si sopprime l'esclusione della recidiva come presupposto per l'adozione di misure cautelari personali.

L'articolo 3 incide sui termini di durata massima della custodia cautelare (di cui all'articolo 303 del codice), giacchè la perdita di efficacia della medesima ha luogo quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del giudizio penale avente ad oggetto un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione superiore nel massimo a sei anni senza che sia stata emessa sentenza: in precedenza, il medesimo termine di sei mesi si applicava per quei giudizi aventi ad oggetto un delitto per il quale la legge stabilisse la reclusione non superiore nel massimo a venti anni.

L'articolo 4, poi, innovativo dell'articolo 304 del codice, dispone «la sterilizzazione» dei termini di durata massima della custodia cautelare nelle more della redazione della sentenza. Il decreto-legge, tuttavia, modifica anche l'articolo 544, comma 2, del codice di rito, riducendo i tempi di predisposizione della sentenza da trenta a quindici giorni.

Concludendo, il relatore Acone, rammentata l'ampia maggioranza formatasi alla Camera in favore della conversione del decreto-legge, auspica la più sollecita approvazione del provvedimento.

Il senatore CORRENTI solleva una questione di organizzazione dei lavori della Commissione, auspicando che vengano ascoltati i rappresentanti delle camere penali, affinché possano portare all'attenzione del Senato le ragioni sottostanti allo sciopero da esse di recente proclamato su scala nazionale.

Interviene in senso adesivo il senatore CORLEONE, sottolineando altresì come il Parlamento debba evitare soluzioni affrettate. Lamenta inoltre l'assenza del ministro Guardasigilli e propone pertanto di differire, almeno, l'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana.

Il senatore LIPARI concorda con il senatore Corleone circa l'opportunità della presenza del Ministro; si mostra invece contrario all'ipotesi di convocare le camere penali, giacchè si tratta di affrontare questioni tecniche ben note ai componenti della Commissione.

Del medesimo avviso si dichiara il senatore FILETTI, tanto in relazione all'opportunità della presenza del Ministro, quanto in ordine alla inutilità di una convocazione dei rappresentanti delle camere penali.

Il senatore ONORATO - senza soffermarsi sul rischio che la pluralità di incarichi governativi dell'onorevole Martelli possa riverberarsi sulla sua disponibilità temporale a svolgere i compiti di Guardasigilli - accoglie la proposta del senatore Correnti di ascoltare le

camere penali e la integra suggerendo di ascoltare anche esponenti dell'Associazione nazionale magistrati. Porta infine alla attenzione della Commissione l'ipotesi di prendere in esame per ora solo quelle norme del decreto che hanno ad oggetto l'interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice (di cui all'articolo 1 del decreto), eliminando i restanti articoli, rispetto ai quali non sussistono veri profili di assoluta necessità ed urgenza.

Prende altresì la parola il senatore TOTH, che concorda con coloro i quali ritengono indispensabile la presenza del Ministro, e ciò in nome di un corretto rapporto Governo-Parlamento, oltre che in omaggio alla pienezza di funzioni del nuovo Guardasigilli. Dissente però dalla proposta di procedere ad audizioni, trattandosi di problematiche non nuove, rispetto alle quali i componenti della Commissione Giustizia non necessitano certo di apporti conoscitivi.

Il senatore GALLO ritiene che la presenza del ministro Martelli, cui va la sua maggiore stima, farà acquisire importanti elementi per la valutazione del decreto legge. La presenza nel decreto di articoli modificativi del codice pone un problema di merito molto delicato, giacchè il mancato ricorso della procedura dell'articolo 7 della legge delega era stata ammessa dalla Commissione bicamerale per il parere sul nuovo codice di rito penale solo al verificarsi di determinate ipotesi, le quali non sembrano ricorrere in questo caso.

Si dichiara anche contrario al ricorso ad audizioni, in quanto non si tratta di affrontare problemi rispetto ai quali sia necessario acquisire elementi di conoscenza non ricadenti nella competenza della Commissione, come fu ad esempio in occasione del varo della legge sugli stupefacenti.

Il senatore PINTO è anch'egli contrario all'ipotesi di audizioni, tra l'altro perchè esistono altri canali informativi per offrire alla Commissione parlamentare adeguati elementi conoscitivi. Sottolinea però la essenzialità della presenza del ministro in una discussione di tanta importanza e delicatezza.

Il senatore CASOLI giustifica la non presenza di un sottosegretario di Stato in ragione della contemporanea cerimonia di assunzione delle funzioni da parte di tutti i sottosegretari appena nominati; ritiene essere giustificabile, in modo altrettanto convincente, l'assenza del ministro Martelli, che non mancherà, a tempo debito, di presenziare al seguito del dibattito in Senato. Ritiene, inoltre, necessaria la massima sollecitudine nell'esame del provvedimento e, argomentando in modo analogo ad altri senatori intervenuti, non ritiene opportuna alcuna audizione.

Il presidente COVI ricorda di aver ricevuto una richiesta di incontrare alcuni esponenti della Camera penale di Roma e che, nonostante reiterati tentativi da parte sua, non è poi stato possibile procedere nei giorni scorsi a tale incontro. In favore di un sollecito esame del decreto-legge concorre anche la circostanza per cui,

concludendo in tempi ristretti, si lascerebbe alla Camera dei deputati la possibilità di accogliere eventuali modifiche introdotte dal Senato.

Reputa infine ormai troppo stretti i tempi per organizzare audizioni e assume l'impegno di contattare immediatamente il Ministro perchè intervenga all'odierna seduta pomeridiana. Saggiunge come il non aver ancora prestato giuramento da parte dei nuovi Sottosegretari non avrebbe necessariamente impedito la loro presenza in Commissione nell'odierna seduta antimeridiana, giacchè la prassi è nel senso di consentire l'intervento dei Sottosegretari componenti il precedente Governo.

Dissente, circa la validità di tale prassi, il senatore CORLEONE.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

213^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Covi*

Intervengono il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro di grazia e giustizia Martelli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Castiglione.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare (2752)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CORRENTI si sofferma sui profondi stravolgimenti dei principi generali del diritto, connessi al testo del decreto legge in titolo. L'articolo 1, sotto forma di interpretazione autentica, in realtà fa venire

meno gli effetti della nota sentenza della Cassazione: si realizza in altre parole una sorta di «decreto - fotografia» di assai dubbia costituzionalità.

Senza soffermarsi sulla incomprensibile collocazione sistematica della norma che riduce da trenta a quindici i giorni per la redazione della sentenza, lamenta le continue oscillazioni di durata della custodia cautelare, un istituto il quale dovrebbe invece rispondere a criteri di certezza, sia per gli operatori, che per i cittadini interessati da provvedimenti lesivi del bene supremo costituito dalla libertà personale.

Conclude rilevando il leggero miglioramento apportato con la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 in un decreto-legge che comunque concreta una grave violazione dei principi dello Stato di diritto.

Il senatore FILETTI riconosce al Governo di avere recepito con il provvedimento una situazione di diffuso allarme sociale; tuttavia, il prezzo pagato per raggiungere quell'obiettivo è troppo elevato in termini di lesione dei principi generali del diritto. È vero che la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 ad opera della Camera ha attenuato la maggiore anomalia del decreto, ma è altrettanto vero che quella disposizione ha già avuto modo di esprimere in pieno tutta la sua operatività. Invita comunque i colleghi ad esaminare con benevolenza il testo articolato e, nonostante tutto, ne auspica l'approvazione senza modificazioni.

Il senatore ONORATO esordisce rilevando come scarsa debba essere la soddisfazione per la soppressione, da parte della Camera, del «mandato di cattura governativo». Dichiarò di non comprendere le ragioni del ricorso al decreto legge per operare modifiche al vigente testo del codice di procedura penale. Sottolinea altresì come l'operazione di politica del diritto volta ad offrire la cosiddetta «interpretazione autentica» non risponda a dubbi interpretativi precedentemente insorti: dunque, il Parlamento si trova di fronte ad un atto normativo che consegue un obiettivo politico pagando un elevatissimo prezzo in termini di rispetto delle norme costituzionali.

L'articolo 1, inoltre, non elimina l'irrisolta ambiguità sottesa all'articolo 304, comma 2, ossia se la sospensione del computo dei termini nei dibattimenti particolarmente complessi sia da intendersi riferita solo ai «tempi vivi» dei medesimi.

Preannuncia la presentazione di sette emendamenti modificativi dell'articolo 1 e soppressivi, in parte o del tutto i successivi articoli 2, 3, 4, e 6. Tali emendamenti intendono superare la logica emergenziale, già respinta dal nuovo codice, e che riproduce purtroppo quel clima culturale legato agli affanni negli ultimi anni di vigenza del vecchio codice. Contesta anche la singolare disposizione per cui vengono ridotti i termini per la redazione della sentenza, e ritiene tale disposizione tanto più incomprensibile quanto più si ha conoscenza della realtà degli uffici giudiziari. Auspica pertanto, in conclusione, la reiezione del disegno di legge di conversione.

Il senatore CORLEONE in primo luogo stigmatizza lo scorretto ricorso allo strumento del decreto-legge; inoltre ne contesta radicalmente il contenuto, che incide su una legittima sentenza della Suprema Corte di cassazione. Il Parlamento è chiamato ad esprimersi su una riconosciuta violazione di regole costituzionali al solo fine di perseguire un risultato circoscritto ad un ristretto numero di persone.

Ritiene che lo stesso Ministro, pur essendo proponente del decreto-legge, non possa che riconoscere la gravità per le istituzioni dell'operazione politica in atto. Non comprende la ragione di ricorrere ad una pretesa interpretazione autentica delle pur chiare disposizioni di cui all'articolo 297: sarebbe semmai stato più corretto riscrivere tali norme. Non comprende neppure le ragioni del mancato ricorso agli articoli 275 e 307, relativi ad esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e ai provvedimenti da adottare in presenza di imputati per i quali esistano giustificati motivi per disporre misure cautelari particolari.

Prende poi la parola il senatore BAUSI, il quale esprime tutte le proprie perplessità in ordine a quello che gli sembra comunque un pericoloso precedente: una norma di legge cioè che interferisce - sia pure sulla base di una pressante esigenza reale - con un giudicato.

Il relatore ACONE chiarisce come, nel caso di specie, non si ponga oggettivamente il rischio di ledere il principio della intangibilità del giudicato e come, per loro natura, le norme processuali possano avere effetti retroattivi. In particolare, con la soluzione adottata dalla Camera dei deputati, si tratta di disporre - attraverso un nuovo intervento del giudice - la prosecuzione di una situazione di custodia cautelare già in corso: d'altra parte era questa l'unica possibilità offerta al legislatore per conseguire i propri fini senza offrire il fianco a censure di incostituzionalità.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta per permettere ai senatori di prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,50.

Il presidente COVI porge un caloroso benvenuto ed auguri di buon lavoro al ministro Martelli, che assume il suo alto incarico in un momento assai difficile per la giustizia e l'ordine pubblico, un momento nel quale è necessario un forte impulso innovativo, specie per quanto attiene ai profili di organizzazione e di amministrazione del servizio giudiziario.

Riprende quindi la discussione generale con un intervento del senatore GALLO, che si associa alle parole di augurio del presidente Covi e sottolinea come il testo all'esame non possa che indurre un senso di amarezza in chi si trova a doverlo accogliere pur nella piena coscienza della grave lesione che esso introduce rispetto ad alcuni principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Per quanto si ponga l'accento sulla soluzione migliorativa adottata dalla Camera dei deputati con la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto e con

l'introduzione di un articolo 2 nel disegno di legge di conversione, resta il fatto che il provvedimento impedisce al giudicato di spiegare i suoi effetti e che esso si è reso necessario in presenza di una lettura delle vigenti norme da parte della Corte di cassazione che non può considerarsi scorretta.

Tuttavia, tali considerazioni, che condurrebbero inevitabilmente al diniego di conversione del decreto, non possono prevalere di fronte ad altre di ordine politico, che si concretano nel grande allarme sociale destato dalla scarcerazione di presunti colpevoli di reati di mafia e nel conseguente turbamento dell'opinione pubblica.

Bisogna in ogni caso avere sempre piena consapevolezza del fatto che questo provvedimento non potrà costituire un precedente e dovrà essere solo l'ultima pagina di una legislazione di emergenza che, con la piena operatività del nuovo codice penale di rito, non potrà che essere abbandonata.

Il senatore Gallo rivolge, in conclusione, un appello a tutti i Gruppi parlamentari, comprese le opposizioni, perchè non si oppongano alla sollecita conversione di un decreto-legge che rappresenta una dura necessità.

La senatrice SALVATO porge al ministro Martelli il benvenuto, insieme con l'augurio che egli possa dare un impulso di carattere innovativo alla trattazione dei problemi della giustizia, sia dal punto di vista amministrativo che da quello legislativo. Condivide poi l'avviso del senatore Gallo circa la natura essenzialmente politica di un provvedimento che, è auspicabile, sia l'ultimo del genere: non si associa però alle conclusioni che lo stesso senatore Gallo ha tratto circa l'opportunità di una sollecita conversione del decreto-legge, conversione che dovrebbe invece essere negata, pena il rischio che la logica dell'emergenza torni a prevalere, travolgendo quanto di nuovo e di buono si è voluto fare con il codice di procedura penale. Non è un mistero che le sue norme abbiano incontrato forti resistenze, non solo negli ambienti della magistratura ma anche all'interno di quelle forze politiche che avevano concorso alla loro elaborazione.

Il decreto-legge all'esame - prosegue la senatrice Salvato - è caratterizzato da una «norma-fotografia» che non rappresenta certo un esempio di corretta legislazione: anche con la soluzione adottata dalla Camera dei deputati, migliorativa solo sul piano formale, tale caratteristica non viene meno: ecco perchè voterà a favore di eventuali emendamenti che fossero presentati dai senatori Corleone ed Onorato.

Da ultimo sottolinea negativamente la ristrettezza dei tempi di una discussione che, stante l'evidente gravità sul piano costituzionale delle norme all'esame, avrebbe richiesto ben più ampia riflessione.

Il senatore MACIS, a nome del Gruppo Comunista-PDS, formula anch'egli auguri di buon lavoro al ministro Martelli, ma sottolinea al contempo come la normativa in discussione costituisca un segnale assai preoccupante sotto diversi profili.

In primo luogo il decreto-legge incide pesantemente sugli ambiti di esclusiva competenza del potere giudiziario, e su situazioni coperte dal

giudicato: sotto questo aspetto si deve almeno apprezzare la chiarezza con cui il Ministro, presso l'altro ramo del Parlamento, ha qualificato le norme all'esame come provvedimenti di emergenza, così come si deve apprezzare lo sforzo migliorativo compiuto - per iniziativa dei deputati della sua parte politica - al fine di dar loro maggiore dignità formale e di renderle meno censurabili sotto il profilo costituzionale.

Si deve anche esprimere una preoccupazione per il modo di procedere disorganico delle innovazioni legislative proprio all'indomani dell'emanazione del nuovo codice penale di rito, che si era pure posto il problema di consentire ai giudici di operare efficacemente anche in processi per fatti di criminalità organizzata, attraverso strumenti come l'incidente probatorio. Occorre evitare che - attraverso iniziative legislative sconnesse, ispirate dalla logica dell'emergenza - vengano posti in discussione i principi di fondo del nuovo processo penale. Se occorrerà rivederne ancora qualche aspetto, tuttavia sarà bene fare ricorso allo strumento offerto dall'articolo 7 della legge di delega, anzichè porre le Camere dinanzi al fatto compiuto attraverso l'uso della decretazione d'urgenza.

Il senatore BOSCO, premesso un cordiale benvenuto al ministro Martelli, sottolinea la complessità dell'argomento in discussione e la gravità dei problemi che esso involge: non vi è dubbio che nella situazione attuale sarebbe assai grave non convertire in legge un decreto che, come da più parti si è sottolineato, intende rispondere ad una situazione di emergenza. D'altra parte occorre ora riflettere adeguatamente - in spirito di responsabilità e senza pregiudiziali di ordine politico - anche sulla opportunità di avviare eventuali procedure di revisione in ordine ad alcuni aspetti del nuovo codice processuale penale. A tal fine riterrebbe assai opportuno un approfondito dibattito nella Commissione Giustizia.

Il senatore TOTH ringrazia il ministro Martelli per la sollecitudine con cui ha voluto accogliere l'invito della Commissione ad intervenire nel dibattito e sottolinea l'importanza di avviare, con il nuovo Guardasigilli, un rapporto di fattiva collaborazione come quello che si era instaurato con il suo predecessore.

Il nuovo processo penale indubbiamente vive una fase di rodaggio difficile, determinata sia da carenze legislative che organizzative e dello stesso corpo giudiziario: ma non può addossarsi ad esso la responsabilità di una crescita della criminalità come quella che si è riscontrata negli ultimi mesi.

Se è senz'altro opportuno che sia stata manifestata da più parti la disponibilità a rivedere con coraggio alcuni aspetti del nuovo codice, d'altra parte non si può che procedere alla conversione in legge di un decreto che si è reso necessario in ragione del grave allarme che nell'opinione pubblica è stato generato dalle abnormi conseguenze di determinate interpretazioni giurisprudenziali.

Ciò non toglie nulla alla consapevolezza della grave lesione che la normativa all'esame reca ai principi dello Stato di diritto: sotto questo aspetto è confortante che molti abbiano manifestato l'avviso che norme di questo genere non possono creare un precedente, considerando che,

anche nella formulazione adottata dalla Camera dei deputati e nonostante le pregevoli argomentazioni del relatore, esse mantengono una carica dirompente sul piano della correttezza giuridica.

Il senatore CASOLI, per parte sua, nell'associarsi al generale benvenuto al nuovo Guardasigilli, si dice convinto che la cultura laica di cui questi è portatore potrà avere un notevole influsso ai fini del superamento di una mentalità e di una tradizione di stretto formalismo giuridico. Infatti l'opinione pubblica è insorta di fronte alla scarcerazione di determinate persone, ritenute socialmente molto pericolose, ed opportunamente - con senso di responsabilità - il Guardasigilli ed il Governo hanno affrontato il problema con un intervento urgentissimo che non si può sbrigativamente qualificare di emergenza: fare ricorso all'interpretazione autentica era infatti la strada obbligata sotto il profilo tecnico-giuridico, in presenza di difformità applicative da parte dei giudici.

Un equivoco che poi occorre dissipare è quello circa la pretesa rimozione degli effetti della cosa giudicata, tenendo presente che nel caso di specie si trattava di un processo in corso, in grado di appello e quindi nessuna censura di incostituzionalità può essere mossa ad una norma che, per il fatto di contenere l'interpretazione data dallo stesso legislatore della sua volontà, diviene l'unica applicabile.

Prende quindi la parola il presidente COVI, a nome del Gruppo Repubblicano, ricordando la grande preoccupazione espressa da tutte le forze politiche ed affidata ad atti parlamentari, quali le interrogazioni presentate in entrambi i rami del Parlamento all'indomani della nota sentenza della Cassazione, un atto clamoroso che egli non intende giudicare nel merito pur essendo dell'avviso che una diversa interpretazione sarebbe stata senz'altro possibile, e che ha costretto il Governo ad adottare l'unica, anche se impervia, strada a sua disposizione, quella cioè di un decreto-legge di interpretazione autentica.

Il provvedimento è stato - in ogni caso - migliorato presso la Camera dei deputati eliminandone quell'aspetto che maggiori dubbi destava in ordine al mancato rispetto del principio della separazione dei poteri.

Se si può condividere quanto è stato da più parti affermato circa l'opportunità che questo sia l'ultimo provvedimento ispirato alla logica dell'emergenza, tuttavia non si può non prendere atto della evidente necessità di procedere a qualche modifica organica della disciplina della custodia cautelare, sia nel senso della determinazione della durata di essa in relazione alla pena irrogabile per i reati contestati, sia nel senso di una rimeditazione dell'istituto della presunzione di innocenza, il tutto nel rispetto dei diritti fondamentali del cittadino.

Anche in ordine alla portata del ricorso all'incidente probatorio occorrerà operare una riflessione, considerando che la formazione della prova nel dibattimento risulta assai difficile quando si tratti di reati associativi.

In conclusione preannuncia il voto favorevole della sua parte politica e dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il senatore ACONE rilevando con soddisfazione la volontà politica di scongiurare gli effetti perniciosi di sentenze relative a delinquenti in odore di associazione mafiosa. Tale obiettivo politico si manifesta in perfetta sintonia con la sensibilità comune; pertanto, esso non è in discussione, ma il dibattito riguarda solo gli strumenti giuridici per conseguirlo. Fermo restando il principio di fondo per cui è la Corte di cassazione a fissare i criteri interpretativi della legge, non deve essere intaccata la prerogativa del legislatore di fissare criteri legislativi e di disporre interpretazioni autentiche, valide per tutti i magistrati della Repubblica.

Rileva inoltre come l'avvenuta caducazione del comma 3 favorisca la posizione di chi è favorevole al decreto, in quanto lo si è reso più conforme ai principi dell'ordinamento. Riconosce non essere del tutto infondate le lamentele di coloro i quali avrebbero auspicato che parte del decreto-legge fosse introdotta nell'ordinamento attraverso lo strumento previsto dall'articolo 7 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale.

Conclude auspicandone la rapida conversione in legge anche al fine di consolidarne gli effetti.

Il ministro MARTELLI esordisce assicurando il suo fattivo impegno per utilizzare, con l'apporto determinante del Parlamento, al meglio la residua parte della decima Legislatura.

Del decreto-legge sottolinea il contesto eccezionale, sia sul piano giuridico, che su quello della sicurezza comune: infatti, difformi ipotesi di interpretazione emerse nella Corte d'assise d'appello di Palermo e una lettura interpretativa non del tutto appagante della Cassazione, pure in ragione dell'oggettiva complessità degli articoli del codice, lo hanno indotto a ricorrere alla decretazione d'urgenza. Riconosce che si tratta di un provvedimento che non può essere assunto a modello, ma lo giustifica giacché il potere politico non poteva permettere la paralisi di fatto dell'esercizio della funzione giurisdizionale in una zona del territorio nazionale. Al contempo si è assicurata una misura a tutela dei cittadini, giacché le persone coinvolte dagli effetti del decreto-legge sono noti, pericolosi personaggi in odore di mafia.

Il decreto-legge costituisce una pur parziale risposta alla perversa spirale nella quale sembra dibattersi l'Italia, paese costantemente condannato in sede internazionale per la lungaggine dei processi penali, e contemporaneamente caratterizzato dal maggior numero di imputati liberati, per scadenza dei termini, nelle more del giudizio definitivo.

L'iniziativa in questione prelude comunque all'avvio di una serie di interventi volti ad ovviare alla intollerabile circostanza per cui in Italia la maggiore permanenza nelle carceri ha luogo in attesa di giudizio e non dopo la condanna.

Passando quindi all'esame delle osservazioni formulate all'articolo, ritiene che la soppressione del comma 3, proposta dal Gruppo comunista-PDS della Camera dei deputati, favorisca l'approvazione senza modifiche da parte del Senato: è stato così ripristinato il testo del decreto-legge che egli aveva presentato al Consiglio dei Ministri, e che fu in quella sede modificato - proprio con l'introduzione del comma 3 all'articolo 1.

In relazione agli articoli di novellazione del codice garantisce come la mancata attivazione della procedura di cui all'articolo 7 della legge-delega non debba essere assolutamente inteso come mancanza di rispetto verso la Commissione bicamerale, degna del massimo apprezzamento per l'azione sinora svolta sul piano giuridico e politico. In particolare la disposizione di cui all'articolo 6, riduttiva dei termini per la redazione della sentenza, risponde alla volontà di stimolare i giudici nell'adempimento dei loro doveri.

In conclusione, l'eventuale accoglimento di proposte emendative esporrebbe il decreto-legge ad un dispendioso allungamento dei termini per la conversione e, in caso di decadenza, l'Italia ad incomprensioni sul piano internazionale.

Il presidente COVI avverte che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, facendo presente che gli emendamenti al testo del decreto-legge saranno discussi con riferimento ai singoli articoli di quest'ultimo. Propone altresì di esaurire in serata l'esame del provvedimento considerato che la trattazione di esso in Assemblea è prevista già nel pomeriggio di domani.

Il senatore CORLEONE, in segno di protesta per l'andamento dei lavori, rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore ONORATO rileva con amara soddisfazione come l'avvenuta lesione del principio della separazione dei poteri sia stata riconosciuta anche da chi difende il decreto-legge. Illustra poi i suoi emendamenti relativi all'articolo 1, modificativi dell'articolo 297, comma 4 del codice e soppressivo del comma 2 dell'articolo 304. Rinuncia ad illustrare, invece, i restanti emendamenti, soppressivi integralmente degli articoli 2, 4 e 6, come pure della lettera b) dell'articolo 3 e dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione.

Il presidente COVI invita il senatore Onorato a ritirare i suoi emendamenti per ripresentarli in Assemblea: essi contengono indubbiamente spunti interessanti, sui quali è opportuna una breve pausa di riflessione.

Il senatore ONORATO accoglie l'invito del presidente Covi e ritira tutti i suoi emendamenti.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati dal senatore Corleone, a nome del Gruppo Federalista Europeo Ecologista, agli articoli del decreto-legge.

Con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono respinti, nonostante il voto favorevole dei Gruppi della Sinistra Indipendente e della Rifondazione Comunista, un emendamento soppressivo dell'articolo 1 nella sua integralità, come pure uno soppressivo solo del comma 1, uno soppressivo del comma 2 ed altri di carattere modificativo, al primo comma, del primo e del secondo periodo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 2, anch'essi respinti con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, nonostante il voto favorevole dei Gruppi della Sinistra Indipendente e della Rifondazione Comunista: tali emendamenti erano soppressivi dell'intero articolo, come pure della lettera *a*) del comma 1, della lettera *b*) del medesimo comma e sostitutivi di parte della lettera *b*) del comma 1.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3, nei confronti dei quali esprimono avviso contrario il relatore ed il rappresentante del Governo. Il primo di essi, integralmente soppressivo, era stato sostenuto dal voto favorevole dei Gruppi della Sinistra Indipendente, della Rifondazione Comunista e Comunista-PDS. I restanti emendamenti, soppressivi delle lettere *a*) e *b*) del comma 1 e sostitutivi delle medesime lettere *a*) e *b*), sono respinti nonostante il voto favorevole dei Gruppi della Sinistra Indipendente e della Rifondazione Comunista.

L'emendamento soppressivo dell'articolo 4, contro il quale si esprimono il relatore ed il rappresentante del Governo, è respinto nonostante il voto favorevole dei Gruppi della Sinistra Indipendente e della Rifondazione Comunista.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento soppressivo dell'articolo 5, nei confronti del quale esprimono contrarietà il relatore ed il rappresentante del Governo. Esso è respinto nonostante il voto favorevole dei Gruppi della Sinistra Indipendente, della Rifondazione Comunista e Comunista-PDS.

I restanti emendamenti sostitutivi del comma 1 del medesimo articolo 5 sono respinti nonostante il voto favorevole dei Gruppi della Sinistra Indipendente e della Rifondazione Comunista.

L'emendamento soppressivo dell'articolo 6, contro il quale si erano espressi il relatore ed il rappresentante del Governo, è respinto nonostante il voto favorevole dei Gruppi della Sinistra Indipendente, della Rifondazione Comunista e Comunista-PDS.

Infine l'emendamento al comma 1 del medesimo articolo 6, volto a ripristinare il termine di trenta giorni per la redazione della sentenza, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto nonostante il voto favorevole dei Gruppi della Sinistra Indipendente e della Rifondazione comunista.

Non essendo stati presentati emendamenti ai restanti articoli del disegno di legge di conversione, la Commissione dà infine mandato al senatore Acone di riferire favorevolmente all'Assemblea, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 20,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 1991

345^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 11,30.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per l'industria armatoriale**

(Parere al Ministro del tesoro. Esame)

Il senatore FAVILLA svolge la relazione sulla proposta di nomina del Prof. Mario DRAGHI a Presidente del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per l'industria armatoriale, pronunciandosi per l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore CAVAZZUTI preannuncia, a nome del Gruppo della Sinistra Indipendente, il voto favorevole sulla proposta di nomina del candidato in questione, per le indubbie capacità professionali che gli sono ampiamente riconosciute, anche a livello internazionale.

Si associano all'espressione di un voto favorevole i senatori POLLINI (a nome del Gruppo comunista-PDS), VITALE (a nome del Gruppo della Rifondazione Comunista), CANDIOTO (a nome del Gruppo Misto-PLI), SANTALCO (a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana) e MARNIGA (a nome del Gruppo Socialista).

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata all'unanimità, risultando 15 voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERLANDA, BERTOLDI, BRINA, CANDIOTO, CAPPELLI, CAVAZZUTI, FAVILLA, LEONARDI, MARNIGA, NERI, POLLINI, SALERNO, SANTALCO e VITALE.

Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione, per il 1992, di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62. Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il presidente BERLANDA propone di rinviare l'esame del provvedimento per l'assenza del rappresentante del Governo dovuta agli impegni relativi alla formazione del nuovo Governo; ricorda, peraltro, che nella precedente seduta il sottosegretario Susi si era impegnato a non emanare il decreto ministeriale in titolo prima di aver fornito al Parlamento le informazioni richieste sulle lotterie.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.